

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

La sede AICS di La Paz, codice fiscale 97871890584, di seguito denominato **COMMITTENTE**, nella persona del suo Direttore ad interim Dott. Angelo Benincasa

e

La Dott.ssa **Silvia Traina** di nazionalità Italiana con PASS. N° YB 0425040 ITA, maggiorenne ed abile per Legge, domiciliata in Via Sanchez Lima n. 2282, Edif. Da Vinci Depto. 11B. Sopocachi della città di La Paz, domicilio fiscale in Via Stiatico 19/3, 40016, San Giorgio di Piano (BO), che d'ora in avanti e per i fini conseguenti si denominerà il **COLLABORATORE**.

Premesso:

- che il **COMMITTENTE** è stato incaricato dall'AICS di gestire l'iniziativa "Programma di Assistenza Tecnica al Ministero della Salute – II Fase", AID n. 10869, approvato con Atto del Direttore AICS prot. 14273 del 15 dicembre 2016, e rifinanziato con Delibera AICS n. 75 del 19 settembre 2018.
- che la realizzazione del Programma che si svolgerà in Bolivia e avrà una durata di 18 mesi richiede l'impiego di una specifica professionalità con una adeguata esperienza cui affidare l'incarico di cui all'Allegato 1 "Termini di Riferimento" che fa parte integrante di questo contratto;
- che all'interno dell'organico della Sede AICS a La Paz non esiste una figura professionale idonea a svolgere tale incarico;
- che il **COMMITTENTE**, pertanto, intende avvalersi della competenza professionale e delle prestazioni del **COLLABORATORE** nell'espletamento di servizi di consulenza nell'ambito delle attività che la Sede Estera della AICS di La Paz realizza con il Programma succitato, afferenti alla sua professionalità;
- che il **COLLABORATORE** si dichiara in possesso delle qualità e capacità tecnico-professionali per le quali offre la propria collaborazione;
- che le parti, con il presente contratto, intendono disciplinare i termini normativi del predetto rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (in deroga al D.Lgs. 81/2015 Job Act) ai sensi del Decreto legge milleproroghe n. 244/2016;
- che in alcun modo il rapporto derivante da tale contratto potrà essere qualificato ed interpretato come rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato privato, dovendosi correttamente inquadrare ed interpretare come collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione e ricadente nella disciplina di cui all'art. 409 c.p.c. e 2222 e seguenti del codice civile;
- che il compenso per il **COLLABORATORE** oggetto del presente contratto è classificato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1 lettera c-bis DPR 917/86 per cui l'imposizione fiscale è quella prevista dall'art. 51 dello stesso DPR armonizzata anche ai fini previdenziali dall'art. 5 del D.lgs. 02.09.1997 n. 314;
- che il **COLLABORATORE**, ai fini previdenziali, è soggetta all'iscrizione presso la gestione separata INPS, ai fini della determinazione della contribuzione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.



Art. 2. - OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il presente contratto ha per oggetto l'espletamento delle funzioni descritte nell'Allegato 1, nell'ambito delle attività che la Sede estera della AICS di La Paz realizza attraverso il Programma sopra citato, cui il COLLABORATORE con la sottoscrizione del presente atto si impegna per svolgere le funzioni di **ASSISTENTE TECNICO** per il Programma, secondo le Spese di Gestione indicate nel PO Generale.

Fatto salvo quanto precede, il COLLABORATORE svolgerà l'incarico in piena autonomia organizzativa e professionale, senza alcun vincolo di subordinazione e in stretta collaborazione con il personale esperto nominato dalla DGCS/AICS, e sulla base delle modalità più consone alle esigenze del COMMITTENTE e non sarà tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e/o a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso COMMITTENTE.

Lo svolgimento dell'incarico da parte del COLLABORATORE avverrà anche con l'impiego di mezzi propri organizzati.

L'incarico di cui al presente atto è personale e non cedibile.

Il COLLABORATORE si impegna a relazionare mensilmente sull'attività svolta fornendo appositi report sulle fasi e sull'esecuzione del programma di lavoro.

Art. 3 - UTILIZZO DELLE STRUTTURE

Per lo svolgimento dell'incarico, il COLLABORATORE potrà anche utilizzare mezzi e/o strutture fornite dal COMMITTENTE per brevi periodi che dovranno essere concordati, di cui sarà responsabile in termini di custodia e corretto uso e di cui dovrà servirsi parzialmente e non continuativamente per il solo espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, usando la massima diligenza e cautela, ed attenendosi ad ogni norma, regolamento e disposizione in merito. Resta inteso che saranno addebitati al COLLABORATORE tutti i danni di qualsiasi tipo che dovessero verificarsi per sua violazione di quanto sopra e comunque per il non corretto uso di detti mezzi e/o strutture e per ogni altra causa a lui imputabile.

Resta inoltre espressamente pattuito che gli accessi presso i locali del COMMITTENTE, l'utilizzo di mezzi e/o strutture di quest'ultimo, dovranno essere limitati e collegati all'obiettivo dell'incarico conferito al COLLABORATORE, e quindi essenzialmente motivati, a titolo esemplificativo, da:

- a) comprovata opportunità o maggiore convenienza nello svolgimento dell'attività di collaborazione e/o nel perseguimento degli obiettivi oggetto dell'incarico;
- b) coordinamento dell'attività svolta dal COLLABORATORE con quella affidata ad altri collaboratori; consultazione di documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico;
- c) interazione della sua attività con connesse attività di altri dipendenti/collaboratori, sempre per il tempo strettamente necessario.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto durerà dal 1 febbraio 2019 al 31 luglio 2020 ed in ogni caso con il raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma o fase di esso. A tale data esso cesserà di produrre ogni effetto tra le parti.

Eventuali rinnovi e/o proroghe derivanti da esigenze e/o opportunità che dovessero emergere nel corso dello svolgimento dell'incarico dovranno essere oggetto di un nuovo atto.

Art. 5 – COMPENSO

Per tutta la durata dell'incarico di cui al presente atto viene concordato il compenso onnicomprensivo forfettario di 54.000,00 € (Cinquanta quattro mila 00/000 Euro), al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge italiana a carico del COLLABORATORE, mediante emissione di cedolino dai quali risultino gli oneri fiscali e contributivi a carico del COLLABORATORE, previa consegna dei risultati pattuiti.

Il criterio adottato per la determinazione del predetto corrispettivo tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nello specifico settore.

Il compenso anzidetto verrà corrisposto dal COMMITTENTE al COLLABORATORE in rate mensili posticipate.

Il COMMITTENTE inoltre rimborserà al COLLABORATORE, nel caso di viaggi di servizio previamente autorizzati e concordati, le spese sostenute e documentate. I costi ammissibili a rimborso ed i limiti di spesa sono stabiliti dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Il COMMITTENTE si riserva comunque ogni opportuna verifica dell'opera oggetto della collaborazione prima dell'accettazione della medesima e del pagamento dei relativi compensi.

Art. 6 - RESPONSABILITÀ

L'eventuale rinuncia da parte del COLLABORATORE all'incarico prima della scadenza comporterà la sua responsabilità per eventuali danni che dovessero derivarne al COMMITTENTE e comunque comporterà il diritto del COLLABORATORE stesso al compenso per la sola parte di incarico già realizzata, sempre che la stessa abbia una propria autonoma, validità e utilità per il COMMITTENTE.

Art. 7 - CLAUSOLA DI NON ESCLUSIVA E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'incarico conferito al COLLABORATORE non presenta alcun vincolo di esclusiva, e pertanto egli resterà libero di svolgere altre attività, purché non in concorrenza con la presente collaborazione.

In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il COLLABORATORE è delegato al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy. E' fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto.

Il COLLABORATORE è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il COLLABORATORE è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio alla struttura per la quale opera.

Le presenti clausole rivestono, per il COMMITTENTE, carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 CC.

Art. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto individuale si estingue nei seguenti casi:

- al momento della realizzazione del programma, del progetto o fase di essi che ne costituisce l'oggetto;
- per scadenza del termine concordato;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico;



- per recesso da parte del COMMITTENTE;
- per recesso da parte del COLLABORATORE;
- in caso di violazione del codice di comportamento di cui all'art. 10 del presente contratto;
- in caso di violazione del obbligo di relazionare sull'attività svolta di cui all'articolo 2 del presente contratto.

In caso di recesso del COMMITTENTE è salvo il diritto al pagamento delle attività espletate.

Nel caso in cui il COMMITTENTE si avvalga della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in modo unilaterale così come previsto dall'art 2227 c.c., dovrà comunicarlo con preavviso di almeno trenta giorni tramite lettera raccomandata, tenendo indenne il COLLABORATORE delle spese e del lavoro eseguito.

Ciascuna delle parti firmatarie del contratto individuale può recedere dal contratto medesimo, senza alcun obbligo di preavviso, in caso di gravi inadempienze contrattuali.

Il COMMITTENTE può recedere in caso di commissione da parte del COLLABORATORE di reati previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 -legge antimafia- e successive modificazioni, danneggiamenti a terzi imputabili a dolo o colpa grave, furti di beni da parte del COLLABORATORE.

Il COLLABORATORE può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata ar, con un periodo di preavviso minimo di quindici giorni.

In casi di recesso del COLLABORATORE senza preavviso il COMMITTENTE ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il COMMITTENTE si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e ad assicurare il COLLABORATORE all'INAIL come da normativa vigente.

Art. 10 - OBBLIGHI DEL COLLABORATORE

1. Il COLLABORATORE, nell'espletamento dei propri compiti, ha l'obbligo di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio; di conformarsi, nei rapporti di lavoro, al principio di una assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, ai più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro; di rispettare le leggi e gli usi locali anche in materia di permessi di soggiorno e di permessi di lavoro; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.

2. Sono estesi, in quanto compatibili, al rapporto di lavoro di cui al presente contratto, gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013.

3. In particolare il COLLABORATORE:

- non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione;
- non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri, regali o altre utilità;

- non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
 - nel rispetto del diritto di associazione, il COLLABORATORE comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni (escluso partiti politici e sindacati), a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.
 - il COLLABORATORE, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
 - il COLLABORATORE si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
4. Il COLLABORATORE si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il COLLABORATORE si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
5. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il COLLABORATORE non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11 - CONTROVERSIE

Ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del Contratto è attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 12- NORME COMPORTAMENTALI

Si stabilisce l'obbligo di conformarsi alle norme di funzionamento della rappresentanza diplomatica o consolare del Paese e ai doveri disposti nel codice di comportamento di cui all'art. 20 dello Statuto dell'Agenzia, D.M. n. 113 del 22 luglio 2015, che recepisce le regole relative al servizio all'estero previste nel codice di comportamento del Ministero.


Art. 13 – CLAUSOLE FINALI

Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità e per quanto non in esso specificatamente previsto le parti rinviano agli Art. 2222 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il presente contratto, redatto in duplice copia, viene controfirmato alla presenza di entrambe le parti stipulanti, per integrale accettazione.

Letto, approvato e sottoscritto senza alcuna modifica.

La Paz, 1 febbraio 2019



IL COMMITTENTE:
Dott. Angelo Benincasa
Reggente della Sede estera AICS
di La Paz



IL COLLABORATORE:
Dott.ssa Silvia Traina



ALLEGATO 1

TERMINI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVO DELLA COLLABORAZIONE

L'iniziativa è eseguita in gestione diretta a cura della Sede estera di La Paz della AICS attraverso la costituzione di un fondo in loco.

Il/la Assistente Tecnico avrà la responsabilità di seguire tutte le attività di natura tecnica relative alla gestione del "Programma di Assistenza Tecnica al Ministero della Salute- II Fase" AID 10869, e di fornire assistenza tecnica nelle procedure di start-up. Collaborerà alla realizzazione dell'attività programmata. Deve inoltre conoscere le procedure interne del Ministero della Salute e sviluppare processi dinamici e in modo efficiente per un maggiore impatto dell'iniziativa.

QUALIFICHE DEL COLLABORATORE

Diploma di Laurea - preferibilmente in Scienze della Salute, Scienze Sociali, Scienze Politiche, Scienze della Cooperazione Internazionale, Relazioni Internazionali, o altro titolo di studio universitario attinente alle mansioni da svolgere; avere un'esperienza di lavoro in cooperazione allo sviluppo di almeno due anni, in un paese in via di sviluppo (PVS), o in un organismo internazionale, o in un'istituzione italiana; ovvero un'esperienza di lavoro nel settore salute di almeno due anni; essere a conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, Internet, Posta elettronica);

Si richiede la conoscenza della lingua italiana almeno ad un livello base sia parlata che scritta; è richiesta anche un'ottima conoscenza della lingua spagnola, sia parlata che scritta.

PERIODO DELLA COLLABORAZIONE

18 mesi

DUTY STATION

La Paz.

FUNZIONI

- Supportare, in stretta collaborazione con il coordinatore, lo sviluppo delle attività previste.
- Sostenere la definizione della programmazione operativa generale dell'iniziativa al fine di consentirne il corretto svolgimento;
- Monitorare le attività previste dal Programma e redigere i corrispondenti documenti sull'avanzamento del progetto;
- L'Assistente Tecnico si occuperà di assistere lo svolgimento delle attività programmate garantendo il knowledge management all'interno dell'iniziativa
- Realizzare missioni di campo qualora richiesto;
- Eseguire i processi necessari a mettere a servizio del Ministero della Salute le conoscenze professionali specifiche degli esperti coinvolti nell'iniziativa e a garantire la reale appropriazione all'interno della cultura istituzionale dei prodotti generati dall'Assistenza Tecnica;
- Sostenere il coordinamento di tutti i componenti e le attività dell'iniziativa e di occuparsi del raccordo tecnico-istituzionale con le controparti locali.

AS